



COMUNE DI GAGLIANO CASTELFERRATO
PROVINCIA DI ENNA

**REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI IN
ECONOMIA**

=====

ART. 1

AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento disciplina l'esecuzione dei lavori da eseguirsi in economia ai sensi dell'art.24 comma 6) della Legge 11.02.1994 n.109 e successive modifiche ed integrazioni, nel testo risultante dalle modifiche ed integrazioni introdotte dalla legge regionale n.° 7/2002 e successive modifiche ed integrazioni, nel seguito denominata "Legge", nonché alle disposizioni contenute nel Regolamento Generale di cui all'art. 3 della stessa Legge adottato con DPR 21.12.1999 n.554, nel seguito denominato "Regolamento".

ART. 2

SPECIFICAZIONE DEI LAVORI

1) Nell'ambito delle categorie generali di cui all'art.88 del Regolamento, i lavori che possono essere eseguiti in economia sono:

a) manutenzione o riparazione di opere ed impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile ricorrere alle forme e procedure di cui agli artt. 19 e 20 della Legge;

b) manutenzione di opere o di impianti di importo non superiore a 50.000 Euro; in via esemplificativa e non esaustiva, vengono di seguito specificate le tipologie rientranti nelle categorie generali:

b1) strade, piazze, marciapiedi, parcheggi e viabilità in genere;

b2) opere di presidio e difesa;

b3) rilevati, fossi, canali, alvei e relativi manufatti;

b4) manutenzione verde pubblico ed essenze arboree;

b5) sicurezza stradale, segnaletica orizzontale e verticale;

b6) fabbricati ed altri immobili comunali e relative pertinenze, accessori, impianti ed infissi;

b7) riparazioni e manutenzioni delle opere di urbanizzazione primaria in genere;

b8) lavori cimiteriali;

b9) tutte le opere, i manufatti e gli impianti di ogni genere di proprietà comunale, per i quali l'Amministrazione, vagliate le circostanze particolari, crederà opportuno deliberarne l'esecuzione in economia;

- c) ogni intervento di protezione e sicurezza non programmabile, anche a seguito di richiesta degli organi preposti (A.S.L., VV.FF. ecc.); demolizione di fabbricati fatiscenti e sgombero dei materiali, sgombero della neve dalle strade;
- d) lavori che non possono essere differiti dopo l'infruttuoso esperimento di procedure di gara;
- e) lavori necessari per la compilazione di progetti relativi ad interventi imprevisti ed imprevedibili (rilievi, indagini, ecc.); lavori da eseguirsi con le somme a disposizione dell'Amministrazione date in appalto;
- f) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione di contratti o in danno dell'appaltatore inadempiente, qualora vi sia necessità ed urgenza di completare i lavori;
- g) lavori da eseguirsi d'ufficio a carico dei contravventori a leggi, regolamenti e ordinanze.

ART. 3

MODALITA' D' ESECUZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA

- 1) Tutti i lavori di cui all'art. 2 possono essere eseguiti:
 - a) in amministrazione diretta;
 - b) per cottimo;
 - c) in forma mista, parte in amministrazione diretta e parte a cottimo;
- 2) Tutti i lavori da eseguirsi in economia debbono essere preventivamente autorizzati dalla Giunta Comunale con atto di individuazione e prenotazione di impegno spesa, a seguito di adeguata proposta del responsabile del procedimento e/o su propria iniziativa, nel relativo intervento di bilancio e con successivo atto di determina del responsabile dell'Area Tecnica di impegno spesa.
- 3) L'inizio dei lavori come sopra descritti, potranno iniziare solo dopo l'avvenuta esecutività degli atti adottati da parte dell'Amministrazione e del responsabile dell'Area Tecnica.

ART. 4

LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA

Ai sensi dell'art. 143 del Regolamento, sono eseguiti in amministrazione diretta i lavori che l'Amministrazione comunale può effettuare con proprio personale o con personale assunto per l'occorrenza, impiegando mezzi o materiali propri oppure noleggiati o acquistati appositamente per la realizzazione dell'intervento, a cura del responsabile del procedimento.

L'Ente per il tramite dei propri Uffici, nel caso di personale assunto per l'occorrenza, provvederà alla regolare tenuta dei libri paga e matricola nonché la relativa posizione assicurativa, previdenziale ed assistenziale con gli enti preposti. Gli stessi Uffici provvederanno ad ogni e qualsiasi incombenza che spetti all'Amministrazione comunale. Inoltre saranno eseguite, sulle note settimanali degli operai, il computo delle ritenute, contributi e quant'altro previsto dalle norme vigenti.

Tutte le provviste e/o somministrazioni saranno fatte esclusivamente a mezzo di buono d'ordine. Un esemplare del buono d'ordine deve essere allegato alla fattura di pagamento.

Tutto quanto acquistato per l'esecuzione dei lavori in amministrazione diretta e residuo, dovrà essere annotato in apposito elenco e firmato dal Direttore Lavori e da chi lo tiene in consegna. Detto elenco dovrà essere trasmesso all'Ufficio competente che provvederà alla scritturazione patrimoniale e contabile.

I lavori anzidetti non possono comportare spese complessivamente superiori a 50.000 Euro, al netto di oneri fiscali, per singolo intervento, o raggruppamento di interventi prevedibili.

ART. 5

LAVORI A COTTIMO

Qualora non sia possibile ricorrere all'esecuzione di lavori per amministrazione diretta, i lavori possono essere eseguiti mediante cottimo, con affidamento ad imprese fornite dei requisiti di legge.

Il cottimo è una procedura negoziata, adottata per l'affidamento dei lavori di particolari tipologie individuate ai sensi dell'articolo 88 del Regolamento, come descritte nel precedente art. 2, e di importo non superiore a € 200.000.

ART. 6

LAVORI IN FORMA MISTA

Si può procedere all'esecuzione dei lavori in economia anche in forma mista, quando motivi tecnici, rendono necessaria l'esecuzione, parte in amministrazione diretta e parte mediante affidamento a cottimo, nel rispetto comunque della "Legge" e del "Regolamento".

ART. 7

MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI A COTTIMO

1) I lavori affidati mediante cottimo, fatto salvo il limite di cui all'art.2, lettera b), non possono superare l'importo complessivo di €200.000 per singolo intervento, al netto di

oneri fiscali e debbono rientrare nelle casistiche di cui alle lettere a), c), d), e), f), g) dell'art.2.

2) Gli interventi di importo inferiore a € 20.000 al netto degli oneri fiscali sono affidati mediante gara informale nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento tra almeno tre imprese individuate dal responsabile del procedimento dall'apposito elenco delle ditte di fiducia e con le modalità dell'art. 78 del Regolamento.

3) Gli interventi di importo superiore a € 20.000 e fino a € 200.000 , con un massimo di € 50.000 per gli interventi di cui al comma 2 , lettera b) dell'art. 2, sono affidati mediante gara informale nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento tra almeno cinque imprese individuate dal responsabile del procedimento dall'apposito elenco delle ditte di fiducia e con le modalità dell'art. 78 del Regolamento.

4) Il criterio di aggiudicazione per l'esecuzione dei lavori in economia è esclusivamente quello del prezzo più basso.

5) Nei casi di urgenza e/o di lavori la cui natura specialistica non consenta il reperimento di ditte partecipanti nel numero minimo indicato ed il cui importo dei lavori sia inferiore a € 20.000, attestati dal responsabile del procedimento è possibile derogare dalle precedenti procedure ed affidare i lavori direttamente ad una ditta; tali motivi devono essere riportati nella delibera di prenotazione somme ed approvati dalla Giunta Municipale.

ART. 8

ELENCO DITTE DI FIDUCIA

1) E' istituito l'elenco delle imprese che possono eseguire lavori in economia.

2) Sono iscritte in tale elenco le imprese aventi sede operativa nel Comune di Gagliano che siano iscritte alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o in possesso di attestazione di qualificazione rilasciata da una "SOA", se necessario.

3) Le imprese interessate all'iscrizione dovranno far pervenire domanda in carta libera a mezzo servizio postale o a mano utilizzando i modelli eventualmente predisposti dal Comune.

4) Le domande devono essere prodotte entro i termini indicati nell'apposito avviso pubblicato all'Albo Pretorio e nel sito internet del Comune a cura del responsabile dell'Area Tecnica.

5) L'istruttoria delle domande pervenute e della relativa documentazione dovrà concludersi entro i tempi previsti nell'avviso.

- 6) Le imprese sono iscritte nell'apposito elenco con determinazione del responsabile dell'Area Tecnica da adottare con cadenza annuale secondo l'ordine alfabetico con lettera di inizio lavori sorteggiata ogni anno.
- 7) Dopo la prima formazione dell'elenco, le nuove iscrizioni sono disposte in sede di aggiornamento dell'elenco stesso all'inizio di ogni anno. A tal fine le domande di nuova iscrizione, assieme alla documentazione richiesta, devono essere presentate dagli interessati entro il 31 ottobre di ogni anno.
- 8) La cancellazione dall'elenco è disposta d'ufficio nei seguenti casi: a) sopravvenuta mancanza dei requisiti di iscrizione; b) quando l'iscritto sia incorso in accertata grave negligenza o malafede nella esecuzione della prestazione; c) mancata ottemperanza alla vigente normativa antimafia; d) mancata risposta ad inviti dell'Amministrazione per due volte consecutive; la cancellazione è altresì disposta su domanda dell'interessato.
- 9) L'elenco viene utilizzato in conformità a quanto disposto nel presente regolamento.
- 10) Le imprese vengono invitate in ordine sequenziale e vengono accantonate dopo aver ricevuto un invito. Non appena ultimata la sequenza si rinnovano gli inviti.
- 11) L'iscrizione all'Albo delle imprese che abbiano in corso un contenzioso con l'ente è sospesa per la durata del contenzioso stesso.

ART. 9

FOGLIO PATTI E CONDIZIONI

- 1) Nel caso di lavori a cottimo e in forma mista con gara informale, ai fini della procedura di affidamento il responsabile del procedimento predisporrà un foglio Patti e Condizioni. In tal Foglio si dovrà prevedere:
- descrizione dei lavori;
 - elenco prezzi pattuiti a misura e/o a corpo;
 - condizioni e modalità di esecuzione dei lavori;
 - il termine di inizio e di ultimazione dei lavori,
 - le modalità di liquidazione;
 - le eventuali penali per mancato rispetto degli accordi;
 - quant'altro ritenuto opportuno dal responsabile del Procedimento.
- 2) Tale foglio Patti e Condizioni regolerà, successivamente, il rapporto con l'impresa.
- 3) Per i lavori d'importo pari o superiore a €20.000,00 il rapporto con l'impresa si perfeziona con la lettera d'invio della determinazione di affidamento, nella quale viene acquisita l'offerta della ditta affidataria.

ART. 10

DOCUMENTAZIONE E ATTI TECNICI

Negli atti di individuazione dei lavori (salvo procedure di urgenza) il responsabile del procedimento predisporrà un'apposita relazione descrittiva, utile a chiarire, la causa e la necessità dei lavori da eseguire e una perizia sommaria di stima dei lavori. All'occorrenza e per lavori più complessi saranno predisposti appositi elaborati grafici utili a descrivere i lavori medesimi.

ART. 11

MISURE PER LA SALUTE E LA SICUREZZA NEI CANTIERI

Per tutti gli adempimenti riguardanti la salute e la sicurezza nei cantieri si dovrà applicare quando previsto dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

ART. 12

PERIZIA SUPPLETIVA PER MAGGIORE SPESA

- 1) Ove durante l'esecuzione degli interventi in economia, la somma impegnata si riveli insufficiente, il Responsabile del procedimento può presentare una perizia suppletiva, per chiedere l'autorizzazione sulla eccedenza di spesa.
- 2) In nessun caso, comunque, la spesa complessiva può superare quella debitamente autorizzata nei limiti di €200.000 Euro I.V.A. esclusa.

ART. 13

DIVIETO DI FRAZIONAMENTO

E' vietato l'artificioso frazionamento degli interventi allo scopo di sottoporli alla disciplina di cui al presente Regolamento, mentre sono consentiti i lotti funzionali delle singole opere.

ART. 14

NORME FINALI

- 1) Sono abrogate tutte le disposizioni comunali vigenti in contrasto o incompatibili con quelle del presente regolamento ed in particolare viene revocato il regolamento dei lavori in economia approvato con delibera di C. C. n. 19 del 23/7/2004, come modificato con delibera di C.C. 35 del 23/7/2004.

2) Per quanto non previsto dal presente Regolamento trovano applicazione, in quanto applicabili, le leggi e i regolamenti vigenti in materia con particolare riguardo alla “Legge” e successive modifiche ed integrazioni, nonché al “Regolamento” e al D.M. 19/04/2000, n.° 145.

ART. 15

ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento, entrerà in vigore il quindicesimo giorno dopo la pubblicazione della deliberazione di approvazione, ai sensi delle norme vigenti.